

Art. 107 CCNL 2019-2021 comparto sanità

Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi

Indicazioni operative

L'art. 107 del CCNL comparto sanità 2019-2021 disciplina l'"Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi".

ARAN, con l'allegato parere prot. 34998 del 16.04.2024, ha rappresentato che l'art. 107 **trova applicazione anche alle ARPA/APPA**, in quanto l'articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL del comparto Sanità del 2.11.2022 prevede che *"Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021."* e nell'art. 6 del CCNQ del 3 agosto 2021 sono incluse anche le Agenzie regionali per la protezione ambientale.

L'art. 107, comma 1, testualmente dispone che:

"l'indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati".

ARAN precisa che l'art. 107, comma 3, prevede **l'integrabilità**, in sede aziendale, **delle UO/Servizi** indicati dal CCNL e **degli importi** previsti dal comma 2.

Ne deriva che, non costituendo le attività indicate nell'art. 107, comma 2, un elenco tassativo, le singole Agenzie ambientali, previa contrattazione integrativa aziendale, hanno la facoltà di:

- a) individuare le Unità operative/Servizi nell'ambito dei quali si svolgono attività particolarmente disagiate;
- b) definire le attività particolarmente disagiate;
- c) riconoscere, per le attività particolarmente disagiate, l'indennità prevista all'art. 107, comma 2;
- d) eventualmente integrare gli importi dell'indennità previsti all'art. 107, comma 2.

ARAN, inoltre, sottolinea che l'art.107, commi 2 e 3, prevedono l'erogazione dell'indennità giornaliera **al solo personale specificamente indicato nella tabella di cui al comma 2** in quanto assegnato alle UO/Servizi di cui al comma 2 o alle UO/Servizi individuati ai sensi del comma 3.

Conseguentemente, non è prevista l'integrabilità, in sede aziendale, dei destinatari dell'indennità, che pertanto non possono appartenere a ruoli e/o aree diverse da quelli indicati nella predetta tabella.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- **presupposti per l'erogazione dell'indennità giornaliera:**
 - a) l'assegnazione permanente alla UO/Servizio;
 - b) la presenza giornaliera nella UO/Servizio e lo svolgimento effettivo dell'attività disagiata.
Al riguardo, si evidenzia che l'art. 107, comma 1, collega l'indennità all'assegnazione alla UO/Servizio avendo come punto di riferimento le attività ospedaliere, dove la presenza in un determinato servizio coincide con lo svolgimento di attività disagiate (si pensi alle attività di pronto soccorso, attività svolte nelle REMS ecc.).
Nelle Agenzie ambientali, diversamente, l'appartenenza ad una UO/Servizio non necessariamente coincide con lo svolgimento di attività particolarmente disagiate (un dipendente appartenente ad una UO/Servizio competente in materia di controlli non necessariamente svolge controlli qualificabili come particolarmente disagiati).

Ne consegue che, per le Agenzie ambientali, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui all'art. 107, comma 2, è necessario sussistano sia l'assegnazione e la presenza giornaliera in una determinata UO/Servizio sia lo svolgimento materiale dell'attività particolarmente disagiata.

- **caratteristiche delle attività particolarmente disagiate svolte nelle Agenzie ambientali.**

Le attività rispetto alle quali può essere riconosciuta l'indennità devono presentare di norma le seguenti caratteristiche:

- 1) devono essere svolte necessariamente all'esterno ovvero erogano servizi in orari estesi (7/7gg e/o notturni);
- 2) devono essere tali da comportare particolare disagio rispetto alle normali attività.

- **modalità di individuazione delle attività particolarmente disagiate.**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né tassativo, si indicano quelle che, in relazione alle specifiche modalità di espletamento nelle diverse Agenzie, possono rientrare nelle attività in argomento:

- controlli sui camini industriali
- misure di rumore in orario notturno prefestivo e/o festivo e/o notturno
- attività di monitoraggio delle valanghe/ghiacciai
- interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi/foreste/selve
- attività che comportino imbarchi
- attività che prevedono erogazione regolare di servizi anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi e/o orario notturno.

- **liquidazione dell'indennità.**

Ciascuna Agenzia concorderà in sede di contrattazione integrativa tempi e modalità di liquidazione dell'indennità.

- **incremento dell'importo giornaliero dell'indennità.**

L'eventuale incremento dell'importo indicato dall'art. 107, comma 2, dovrà essere concordato in sede di contrattazione decentrata, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 103 del CCNLL 2019-2021.

- **divieto di cumulo dell'indennità ex art. 107 con altre tipologie di indennità legate a situazioni di disagio.**

L'eventuale applicazione dell'indennità ai sensi dell'art. 107 non può cumularsi con altre indennità specifiche di analoga natura.